

Disciplinare per l'identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Campania.

PREMESSA - FINALITÀ

Il presente disciplinare, ha l'obiettivo di dare un univoco procedimento tecnico-amministrativo, alla definizione della zonizzazione faunistica riguardate la specie cinghiale, in Regione Campania. Promuove la partecipazione e la consultazione, quali strumenti necessari per la formazione della pianificazione, e vuole costituire la base di partenza per la concertazione con i portatori di interessi e le Amministrazioni territoriali.

Il disciplinare, qui proposto, la cui formulazione è anche indicata, dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania, approvato con DGR 521/21 è stato redatto, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della L.R. n. 16/2004.

L'Assessorato all'agricoltura, ha ritenuto opportuno, strutturare un disciplinare che individui i criteri che debbano seguire le strutture regionali quali A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e gli ex S.T.P. (Servizi Territoriali Provinciali regionali), per il perseguimento, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*). Tale norma vuole, anche, dare una risposta strutturata ed organica alle innumerevoli questioni che sorgono, a carattere locale, e che hanno il tema della identificazione delle aree di caccia al cinghiale, questioni che sovente coinvolgono anche il livello istituzionale locale e regionale.

Art. 1 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1.1 - Il Territorio regionale è suddiviso per la gestione del cinghiale in:

- **Aree vocate;**
- **Aree di controllo;**
- **Aree non vocate;**

La loro cartografia è stata recepita dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21 e pubblicata sul portale www.campaniacaccia.it e sarà integrata nel Piano Faunistico Venatorio regionale, attualmente in redazione-aggiornamento.

1.2. Aree Vocate (AVCC) Sono aree vocate alla caccia al cinghiale, quelle recepite dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21. Nelle Aree Vocate la gestione del cinghiale è di tipo conservativo a patto che i danni siano in un valore soglia accettabile.

1.3 Aree di Controllo (AC)

Sono costituite da Parchi Regionali, Foreste Demaniali, Aziende Faunistiche, Aziende Agrituristiche e dalle loro aree limitrofe. All'interno di tali Istituti e nel loro intorno l'obiettivo è il mantenimento della specie a densità compatibili con le attività agricole, forestali, ecologiche e di conservazione. Orientativamente la densità obiettivo non dovrebbe superare la soglia dei 2 capi ogni 100 ha, tuttavia invece che sulla densità obiettivo sarebbe

opportuno basare la tollerabilità della presenza del cinghiale su soglie di danno a diverso scaglione. Tali aree state individuate dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21.

1.4 Aree non vocate, alla presenza del CINGHIALE (ANVC)

Le Non Vocate alla presenza del cinghiale sono aree a vocazione agricola, aree antropizzate, seminativi e tutte le aree non comprese nelle aree vocate e nelle aree di controllo, comprensivo delle Zone di Ripopolamento e Cattura è da considerarsi non vocato alla specie.

Art.2 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

2.1. Definizione cartografica delle aree e periodo di validità

Le aree per la gestione del cinghiale, così come definite all'articolo 1, e le aree di braccata-battuta (ACB) e le aree di controllo del cinghiale (DCC) sono identificate su cartografia scala 1.25.000, attraverso file vettoriali (shp), aventi come datum di riferimento il sistema di coordinate geografiche-geodetico WGS84/33N.

La zonizzazione viene rinnovata in concomitanza con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ma può essere aggiornata o modificata dall'ATC, qualora intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità-fruibilità di territorio venabile.

2.2. Aree di braccata-battuta (ACB)

All'interno delle aree vocate gli ATC provvedono ad individuare le aree di caccia in braccata (ACB), articolate in zone per quanto possibile omogenee, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole aree ed anche quanto finora attuato. Le aree di braccata devono avere almeno il 60% di superficie boscata.

Il territorio vocato, ai fini di una migliore gestione, potrà essere suddiviso in Distretti di Gestione del Cinghiale in Braccata (DGCB). I distretti di gestione sono identificati come Unità di gestione del cinghiale applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio.

Le aree di caccia in braccata al cinghiale (ACB) sono codificate con un codice a sei cifre così composto: Provincia (sigla), distretto (lettera maiuscola) e Aree (numero a tre cifre) es. SA1-B127 = Provincia di Salerno, ATC SA1, Distretto B, area di Caccia n° 127.

2.2 Aree di controllo (DCC)

Gli Uffici regionali provinciali competenti per territorio, provvedono ad individuare i distretti di controllo del cinghiale (DCC) sentendo gli ATC territorialmente competenti.

Gli Istituti Faunistici (Parchi Regionali, AFV, AAV, Oasi) costituiscono distretti a sé stanti e sono gestiti direttamente dall'Ente Gestore o anche attraverso accordi con l'ATC competente territorialmente.

Nelle Aree di controllo la densità del cinghiale è mantenuta nei valori soglia attraverso il prelievo in girata e/o caccia di selezione o in alternativa attraverso le catture.

Le aree in girata (ACG) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera G dopo il numero finale es. SA1-B100G.

Le Aree di Caccia in Selezione (ACS) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera S dopo il numero finale es. SA1-B100S.

2.3. Aree non vocate

Nelle aree di Non Vocata la presenza del cinghiale non è tollerata e la densità accettabile è pari a zero.

Su segnalazione di eventi di danno o di presenza del cinghiale si interviene secondo le modalità previste dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania, per consentire la tempestiva rimozione o allontanamento del cinghiale.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE

3.1. La caccia al cinghiale è consentita nelle modalità e nei tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare. **Le forme di prelievo consentite sono: braccata (battuta), la girata e la selezione.** Non sono ammesse altre forme di prelievo.

Il prelievo si effettua esclusivamente nelle aree e nei distretti individuati dall'ATC secondo le seguenti modalità:

Aree Vocate: Esclusivamente in braccata con squadre organizzate possibilmente in distretti di gestione.

Aree di Controllo: In girata e in Selezione in distretti di controllo suddivisi in aree di intervento.

Aree non Vocate: In girata e in Selezione in aree di intervento.

Sul territorio regionale è vietata ogni altra forma di caccia al cinghiale.

3.2 Braccata (Battuta)

La caccia in braccata è esercitata da squadre organizzate, assegnate a specifiche aree di caccia, raggruppate eventualmente in distretti di gestione. Il numero minimo dei cacciatori formati la squadra e il numero minimo degli effettivamente presenti per effettuare la cacciata, saranno stabiliti dai singoli ATC, tenendo conto di quanto indicato da ISPRA. Per ogni squadra dovrà essere presente almeno un cacciatore formato.

La squadra esercita la caccia al cinghiale esclusivamente nell'area di caccia assegnata.

Le squadre sono tenute, salvo casi eccezionali, altresì, ad effettuare almeno un terzo delle battute previste dalla stagione venatoria.

3.3. Girata

La girata si esercita nelle aree non assegnate alle squadre da gruppi di girata iscritti ad uno specifico registro dell'ATC. Le aree di caccia sono individuate e cartografate dagli ATC, secondo quanto indicato all'art.2.

La caccia si esercita esclusivamente nelle aree assegnate dall'ATC al gruppo. La girata va effettuata nelle aree boscate e/o cespugliate di scarsa estensione, nelle aree protette o nel loro intorno e nelle aree sensibili alla

braccata per periodo dell'anno, per presenza di particolari specie di interesse conservazionistico o per contesto territoriale.

3.4 Caccia di selezione

La caccia di selezione può essere praticata solo da cacciatori abilitati e iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione o coadiutori al cinghiale. La caccia si esercita esclusivamente nelle aree assegnate e nelle modalità indicate dall'ATC, che, nel merito, proporrà alla Regione Campania entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prelievo per distretto o ATC, indicanti il numero minimo di capi prelevabili.

ART. 4 PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONIZZAZIONE

4.1 All'interno delle aree vocate gli A.T.C., provvedo, ad avviare le fasi di identificazioni-revisione delle aree da destinarsi alla formula di prelievo venatoria del cinghiale, in special modo per le aree di braccata-battuta, definite aree di caccia in braccata (ACB), formula di prelievo venatorio, questa, che resta ad oggi, quella di maggiore impegno venatorio e quella maggiormente da promuovere.

4.1.1 Predisposizione

Gli A.T.C., al fine di essere coadiuvati nelle attività di detta pianificazione, possono affidare, di intesa con gli Uffici regionali provinciali territorialmente competenti, la zonizzazione a strutture o tecnici esterni.

4.2 Procedure

Le procedure che dovranno strutturarsi per perseguire la identificazioni-revisione delle aree sono di seguito dettagliate.

4.2.1 Coinvolgimento dei soggetti interessati.

Il coinvolgimento di tutti i soggetti sia in forma associata che singola (capocaccia) sarà fondamentale nel procedimento di formazione e adozione delle aree. Il coinvolgimento è ottenuto, attraverso la consultazione e la partecipazione, che avverrà con:

- a) Pubblicizzazione di avvio della fase di identificazione-revisione tramite apposito avviso sul portale www.campaniacaccia.it.
- b) Fase di recepimento delle proposte di modifiche – istituzione. Tale fase avrà termine minimo di 30 giorni naturali e consecutivi, a far data dall'avviso sul portale www.campaniacaccia.it. Le istanze, saranno indirizzate all'A.T.C. competente e dovranno essere corredate da specifica cartografia.

4.2.2 Adozione

Entro 60 giorni naturali e consecutivi, dalla chiusura della fase di coinvolgimento, l'A.T.C. provvederà a redigere un rapporto sul recepimento o il diniego delle richieste di modifica-costituzione o eventualmente di avvenuta concertazione delle stesse. Conseguenzialmente adotterà la zonizzazione risultate da detta fase.

4.2.3 Fase di Consultazione - Approvazione

L'A.T.C., trasmette, la zonizzazione adottata all'Ufficio regionale provinciale competente territorialmente per l'avvio della fase di consultazione-approvazione. L'Ufficio regionale provinciale competente per territorio provvede alla pubblicazione sul portale www.campaniacaccia.it della adottata pianificazione e apre un periodo di consultazione non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi. In tale fase sarà consentito solo a soggetti costituiti in associazioni o agli enti territoriali, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di zonizzazione. L'Ufficio regionale provinciale competente per territorio, ricevute le eventuali osservazioni e relazionato sulle procedure adottate anche dall'A.T.C., trasferisce alla UOD centrale competente la completa documentazione per la definitiva approvazione. La zonizzazione così approvata sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale www.campaniacaccia.it e sarà integrata nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

ART. 5 POTERI SOSTITUTIVI

5.1 La mancata ottemperanza, da parte degli A.T.C. a quanto previsto dal presente disciplinare, data la eccezionalità della problematica generata dal cinghiale, sul territorio regionale, vedrà da parte del competente Assessorato esercitarsi i poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un commissario ad acta, così come indicato dal comma 5 dell'articolo 18, L.R. 9 agosto 2012, n. 26 - criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiali, che recita *“La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di prevenzione e controllo selettivo, nel rispetto della normativa di settore”*.

ART.6 NORMA TRANSITORIA

6.1 Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente disciplinare, gli ATC avvieranno le procedure e le attività previste e indicate dal presente disciplinare.